

Avv. Elena De Bacci
Via Vetulonia, n. 39a 00183-Roma
fax.06.98381969
Pec: elenadebacci@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

RICORSO

Per la sig.ra **Rita Carfagna** nata a Napoli il 27.04.1967 (c.f. CRFRTI67D67F839S), e residente in via Francesco Cilea n. 74 (NA) elettivamente domiciliata in Via Vetulonia n. 39a (RM), presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci (DBCLNE69A65H501I) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso, (fax 0677206943 - pec elenadebacci@ordineavvocatiroma.org)

C O N T R O

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE con sede in **Piazzale Aldo Moro 7 00185 – Roma** in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

NONCHE' CONTRO

La sig.ra **Michela Brambati**, c/o IBBA CNR, Via Alfonso Corti n. 12 20133 - Milano

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è attualmente dipendente a tempo indeterminato del CNR con mansioni di Operatore di amministrazione VIII livello professionale
- 2) in data 18/04/2023 presentava domanda di partecipazione al bando n. 322.6 – selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998 – 2001 (**All.1 – domanda di partecipazione e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d; All. 2 – Bando; All. 3 - CV**);



3) In data 11.12.23 veniva approvata la graduatoria del concorso in oggetto e la ricorrente veniva inserita nella posizione n.8 (su 7 posizioni disponibili) con 83,05 punti (**All. 4 - graduatoria**).

4) In data 10.01.24 la ricorrente faceva richiesta di accesso agli atti (**All.5**).

5) La ricorrente, mio tramite, presentava istanza di revisione in autotutela avverso la graduatoria (**All. 6 – Istanza; All. 7, 8 pec**).

5) L'istanza in autotutela non veniva accolta (**All.9**).

La graduatoria è ingiusta ed illegittima per i seguenti:

MOTIVI

1. Il Bando (vedi All.2)

Il CNR avviava la selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 per complessivi 701 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento di cui 6 posti, ampliati successivamente a 7, per il profilo di Operatore di amministrazione da VIII a VII livello (art. 1 del Bando).

L'art. 2 del Bando stabiliva i requisiti di ammissione prevedendo che *“Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023 che abbiano maturato alla stessa data, presso il CNR un'anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza di almeno 4 anni per i profili tecnici e di almeno 3 anni per i profili amministrativi”*.

L'art. 3 del Bando stabiliva che i candidati dovevano allegare il curriculum *“nel quale dovranno essere indicati, in ordine cronologico iniziando da quello più recente, i titoli formativi, professionali e di servizio del candidato acquisiti **fino alla data del 31 dicembre 2022** e i titoli di studio”*;

L'art. 4 stabiliva che la commissione esaminatrice aveva a disposizione 100 punti così ripartiti successivamente

a) ANZIANITA' DI SERVIZIO

PUNTI 35



b) FORMAZIONE	PUNTI	15
c) TITOLI	PUNTI	20
d) VERIFICA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	PUNTI	30

“Nell’ambito delle categorie b) e c) saranno valutati i corsi di formazione e/o aggiornamento, i titoli conseguiti, le relazioni tecniche e/o le pubblicazioni e/o i prodotti editoriali e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica professionale e didattica, nonché i titoli di studio purché acquisiti entro il 32 dicembre 2022”

L’art. 5 stabiliva che la verifica dell’attività professionale svolta “è effettuata con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all’Unità organizzativa dal Direttore/Dirigente/Responsabile dell’Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la procedura indicata al successivo comma”.

*“Il candidato provvede a trasmettere, tempestivamente., al Direttore/Dirigente/Responsabile la relazione, sottoscritta con firma autografa ed in formato pdf svolta nel triennio 2020/2022, unitamente al modulo in formato word di cui all’**allegato A** al bando – Atto di Verifica.*

*Il predetto Direttore/Dirigente/Responsabile effettua la verifica dell’attività svolta tenuto conto anche degli elementi informativi acquisiti dal/i Responsabile/i delle strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio; allo stesso modo si procederà nel caso di avvicendamento, nel corso del triennio, nella direzione della struttura tra diversi responsabili. Detta verifica si sostanzia nell’accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura – *presentazione regolarmente resa o non regolarmente resa”.**

L’art.7 stabiliva che la Commissione, nel corso della prima riunione, doveva provvedere a determinare i criteri per la valutazione dei titoli, prima di aver preso visione dei curricula.



La decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle progressioni veniva fissata al 1° gennaio dell'anno di riferimento (ovvero 1° gennaio 2023).

2) Il verbale n. 2 della Commissione

Il giorno 29.09.2023 si riuniva la commissione esaminatrice e provvedeva ad articolare i punteggi attribuibili a ciascuna categoria. di titoli previsti ai punti a), b), c) e d) dell'art. 4 del bando (**All.10**).

Venivano stabiliti i seguenti criteri:

A) **Anzianità di servizio** **MAX punti 35**

$X = 25 \times \text{anzianità espressa in giorni}$

B) **Formazione** **MAX punti 15**

B1) Corsi di lingua/informatica (fino a 6 mesi) **punti 1**

B2) Corsi di lingua/informatica (oltre i 6 mesi) **punti 2**

B3) Corsi/seminari avanzati/approfondimento (durata 1-2 giorni) **punti 0,5**

B4) Corsi/seminari avanzati/approfondimento (durata > 2 giorni) **punti 1**

Per ciascun corso nel caso di valutazione finale si aggiungerà punti 0,5

C) **Titoli (titoli di studio, professionali e di servizio) (max punti 20)**

C1) Titoli di studio ulteriore a quello richiesto da profilo/livello

MAX punti 3

C1.1 Diploma di scuola media superiore o qualificazione professionale post diploma di scuola media di I grado **punti**

1,5

C1.2 Laurea o Laurea triennale **punti 0,5**

C1.3 Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento **punti 0,8**

C1.3 Abilitazione professionale **punti 1**

C1.4 Diploma di specializzazione/master/dottorato **punti 0,4**

C2) Titoli di servizio (Max punti 17)

C2.1 Componente commissione e/o gruppi di lavoro **punti 0,6**



C2.2 Responsabile di procedimento complesso e/o finanziariamente rilevante,
responsabile di attività amministrativa **punti 1**

C2.3 Responsabile sezione/progetto/servizio/reparto (ogni 6 mesi) **punti 0,5**

C2.4 Responsabile strutture organizzative rilevanti nell'ambito dell'organizzazione
dell'amministrazione centrale e/o strutture periferiche (ogni 6 mesi) **punti 0,5**

C2.5 Incarico che comporta coordinamento di personale e/o coordinamento gruppi di
lavoro **punti 1**

C2.6 Cassiere/economo a nomina annuale **punti 0,2**

C2.7 Segretario commissione di concorso e/o altre commissioni **punti 0,2**

C2.8 Incarichi comportanti specifiche competenze amministrative, tecniche,
scientifiche **punti 0,8**

C2.9 Attività di docenza/tutoraggio/esercitazione di durata compresa tra 1 giorno e 4
giorni **punti 0,4**

C2.10 Attività di docenza/tutoraggio/esercitazione di durata superiore a 4 giorni
punti 0,8

C2.11 rapporto/relazione tecnica **punti 0,4**

C2.12 comunicazioni a convegni/seminari/congressi **punti 0,4**

C2.13 supporto organizzativo/editing/ringraziamenti **punti 0,2**

D) Verifica dell'attività professionale svolta max punti 30

L'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base della verifica
effettuata dal Direttore/Dirigente dell'Istituto o della struttura di appartenenza.

D1 Verifica attività professionale svolta con esito positivo **punti 30**

D1 Verifica attività professionale svolta con esito negativo **punti 0**



La Commissione al fine di rendere chiari giudizi espressi sui singoli titoli, laddove non dovessero essere valutati, segnerà nelle note corrispondenti ai suddetti titoli una delle sigle riportate nella leggenda che segue:

N.V. NON VALUTABILE Titolo non valutabile titolo non riconducibile ad alcuna categoria individuata dalla commissione;

G.V. GIA' VALUTATO Titolo oggetto di valutazione in altri titoli (specificando valutato in);

N.C. NON COMPLETO Titolo con insufficienti o errate informazioni utili ai fini della valutazione;

F.T. FUORI TERMINE Titolo acquisito attività svolta dopo il 31/12/2016;

N.R. NON RILEVANTE Titolo relativo ad attività non significative per il profilo del bando.

3) Verbale n. 5. Valutazione Carfagna.

In data 10.11.23 la commissione si riuniva per valutare i titoli della ricorrente **(All.11)**.

Dal CV allegato alla domanda di partecipazione (vedi allegato 3) risultano i titoli presentati ed accanto ad ognuno di essi la valutazione assegnata dalla commissione; la valutazione è, poi, analiticamente dettagliata nella scheda di valutazione **(All.12)**.

All'esito della valutazione la ricorrente riportava i seguenti punteggi:

Formazione	punti	11,05
Titoli	punti	17
Verifica attività svolta	punti	30
TOTALE		58,05

Per l'anzianità le venivano riconosciuti 25 punti per un totale complessivo di 83,05 che la poneva all'8 posto su sette disponibili.



La ricorrente riportava il massimo punteggio attribuibile per le categorie titoli e valutazione dell'attività svolta mentre per la formazione riportava il punteggio di 11,05 su 15 punti attribuibili.

Le valutazioni della ricorrente appaiono congrue.

Tuttavia, dall'accesso agli atti risultavano alcuni errori della commissione.

In particolare:

4) Verbale n. 4. Valutazione Sig.ra Michela Brambati.

In data 30.10.23 la commissione procedeva alla valutazione della candidata Michela Brambati (**All.13 – Verbale; All.14 – CV; All.15 – scheda valutazione**).

Dall'esame del CV e della scheda di valutazione è emerso che alla candidata Brambati sono stati valutati più volte i medesimi titoli.

In particolare:

Categoria C “Titoli”

◦ **Titolo 2 “Incarico verifica impegni di spesa”** periodo 01.01.22 – 31.12.22.

Tale titolo è stato giustamente valutato dalla commissione in C2.8 con l'assegnazione di punti 0,8.

I successivi titoli – dal n. 3 al n. 8 – tutti attribuiti in data 01.06.22 rientrano e sono assorbiti dal titolo 2 e devono, pertanto, considerarsi già valutati nel punto 2.

Medesimo ragionamento per quanto riguarda i titoli dal n. 16 al n. 21, dal n. 30 al n. 34, dal n. 44 al n. 48, dal n. 58 al n. 62, dal n. 71 al n.75.

I titoli indicati ai numeri sopra indicati del CV sono sempre i medesimi che si ripetono negli anni ma l'incarico deve essere valutato una sola volta (come vedremo in seguito dall'esame dei CV di altri candidati).

Per le voci ora evidenziate alla sig.ra Brambati sono stati attribuiti in eccesso **punti 25,6**.



◦ **Titolo 9 “Incarico referente presenze del personale”** periodo 01.01.22 – 30.06.24 valutato giustamente dalla commissione in C2.8 con l’attribuzione di punti 0,8. I successivi titoli di cui ai n. 22, 36, 50, 64 e 76 erano da considerarsi già valutati in Titolo 9. La commissione, invece ha riconosciuto punti 0,8 per ciascuno dei titoli sopra indicati attribuendo un punteggio in eccesso pari a **punti 4**.

◦ **Titolo 10 “Incarico responsabile INAIL”** periodo 01.01.22 – 30.06.24. La commissione ha giustamente valutato tale titolo in C2.2 attribuendo 1 punto.

I successivi titoli di cui ai n. 23, 37, 51 erano da considerarsi già valutati in titolo 10 ma la commissione ha, erroneamente, attribuito ulteriori **punti 3**.

◦ **Titolo 11 “Incarico Gepas”** periodo 01.01.22 – 30.06.24 valutato giustamente dalla commissione in C2.2 con l’attribuzione di 1 punto.

La commissione valutava anche i successivi titoli 24, 38, 52, 65 e 78 che, invece, erano da considerarsi già valutati in Tit. 11; il punteggio in eccesso è pari a **punti 5**.

◦ **Titolo 12 “Incarico buoni pasto”** periodo 01.01.22 – 30.06.24 valutato giustamente in C2.8 con il punteggio di 0,8.

Lo stesso titolo è stato valutato anche al n. 25, 39, 53, 66 e 77 con l’attribuzione di ulteriori **4 punti**.

◦ **Titolo 13 “Incarico Inps”** periodo 01.01.22 – 30.06.24 valutato giustamente in C2.8 con l’attribuzione di punti 0,8.

I successivi titoli n. 26, 40, 54 e 67 dovevano essere considerati già valutati in titolo 13 con la conseguenza che sono stati attribuiti **3,2 punti in eccesso**.

◦ **Titolo 14 “Incarico protocollatore”** periodo 01.01.22 – 30.06.24 valutato giustamente punti 0,8 in C2.8.

I successivi titoli di cui ai n. 27, 55, 68 e 74 dovevano considerarsi già valutati in titolo 14, tuttavia la commissione li ha ulteriormente valutati attribuendo, complessivamente, ulteriori **punti 3,2**.



° **Titolo 69 e 79 “Incarico richiesta badge”** sono stati entrambi valutati in C2.8 con l’attribuzione di 0,8 punti ciascuno. In realtà i titoli 69 e 79 sono da considerarsi già valutati in titolo 9. Al riguardo basti leggere la descrizione del titolo 9 dalla quale risulta chiaramente che la richiesta badge era in esso compresa.

Pertanto, per i suddetti titoli la commissione ha attribuito **punti 1,6** in eccesso.

Conclusioni: Il punteggio attribuito alla candidata per la categoria C (titoli) è stato di 64,8 rimodulato a 17 quale punteggio massimo attribuibile per la categoria C. I punti attribuiti in eccesso sono 49,6.

Il punteggio effettivo attribuibile alla dott.ssa Brambati è **15,2 (64,8 – 49,6)**.

Il punteggio finale attribuito dalla commissione è di **83,34** che rivalutato ai sensi di quanto sopra esposto diventerebbe **81,52** consentendo alla ricorrente di posizionarsi in 7 posizione utile.

Osservazioni: Solo la candidata Brambati ha ottenuto un punteggio altissimo (64,8). Ciò, alla luce delle seguenti considerazioni, dimostra come la commissione abbia compiuto una serie di errori nella valutazione dei titoli della candidata Brambati.

Come noto uno stesso incarico, anche se assegnato in tempi diversi, non può essere oggetto di più valutazioni come avvenuto nel caso di specie.

5) Verbale n. 6. Valutazione sig.ra Chapa Isabel.

In data 28.11.23 la commissione procedeva alla valutazione della candidata Chapa (**All. 16 – verbale; All. 17 – CV Chapa; All. 18 – scheda valutazione Chapa**).

La scheda di valutazione della sig.ra Chapa dimostra come gli errori evidenziati in relazione alla valutazione della sig.ra Brambati siano fondati ed evidenti.



Prendendo ad esempio solo alcuni titoli della sig.ra Chapa che possono considerarsi uguali e/o analoghi a quelli della sig.ra Brambati si evidenzia quanto segue:

a. Titolo 12 “Gestione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi”. La commissione ha valutato in titolo 12 anche tutti i seguenti titoli con attribuzione di un punteggio complessivo pari a 0,8 (G.V. in 12 – da 11 a 16; da 22 a 66; da 70 a 78; 90; da 93 a 101; da 117 a 125; 150 e 151).

Nel titolo 12 la commissione ha ricompreso; Gestione acquisto beni e servizi, Tracciabilità flussi finanziari, Determina a contrarre, Richiesta Durc, Registro Sigla.

Come evidenziato precedentemente, la commissione ha tenuto comportamento completamente diverso nel caso della dott.ssa Brambati valutando più volte lo stesso titolo.

b. Titolo 18 “Gestione personale”. La commissione ha valutato in titolo 18 (o meglio, ha considerato come già valutati in titolo 18) i seguenti titoli: 20, 85, 102, 106, 128, 132, 156, 163, 186, 193 ovvero tutti i titoli relativi alla gestione del personale.

Per la sig.ra Brambati sono stati valutati più volte l’incarico referente presenze del personale e l’incarico richiesta badge.

c. Titolo 7 “Comunicazioni Inail”. La commissione ha considerato già valutati in titolo 7 i seguenti titoli; 69, 83, 107, 133, 155 e 166 (diversamente da quanto fatto con il titolo 10 della sig.ra Brambati).

d. Titolo 19 “Buoni pasto”. La commissione ha valutato in titolo 19 i seguenti titoli: 81, 108, 134, 153, 164, 175 e 187 (diversamente da quanto fatto con il titolo 12 Brambati).

e. Titolo 4 “Gestione fatture SIGLA”. La commissione ha valutato in titolo 4 i seguenti titoli; 91, 113, 114, 138 e 139.



In conclusione, mentre per la sig.ra Chapa la commissione ha giustamente valutato una sola volta il medesimo incarico anche se assegnato in tempi diversi, per la sig.ra Brambati, lo stesso incarico (assegnato più volte) è stato valutato più volte.

Che lo stesso incarico, anche se assegnato in tempi diversi, debba valutarsi una sola volta si evince anche dalla circostanza che la commissione ha espressamente stabilito per la categoria - **C2.6** Cassiere/economo – che sia valutabile la nomina annuale; al riguardo si veda il titolo 8 di Chapa valutato 1, 77 e comprensivo anche dei titoli 109, 116, 159, 144 e 192.

6) Verbale n. 6. Valutazione sig.ra Dominika Kuzio.

Dalla scheda di valutazione della dott.ssa Kuzio (**All. 19 -scheda valutazione; All. 20 – CV Kuzio**) risulta valutato due volte il medesimo titolo.

Il titolo 1 e il titolo 2 risultano essere uguali o quanto meno l'uno è ricompreso nell'altro con la conseguenza che deve essere sottratto 0,6 dal punteggio globale ($83,32 - 0,6 = 82,72$).

In questo caso la ricorrente si posizionerebbe in posizione utile.

7) Sulla valutazione dell'anzianità.

Il bando di concorso prevedeva un punteggio massimo di 35 per l'anzianità su 100 punti disponibili così suddivisi;

- 35 anzianità
- 15 formazione
- 20 titoli
- 30 verifica attività professionale.

L'anzianità ha, dunque, avuto un peso determinante (pari al 30% dei punti disponibili).

Si consideri che la ricorrente, ha ottenuto per la valutazione della formazione, dei titoli e della verifica dell'attività professionale il punteggio di 61,50 (**All. 21 –**



verbale n. 9; All. 22 – graduatoria senza anzianità; All. 23 – calcolo anzianità) che la poneva in quinta posizione utile al passaggio.

In seguito al calcolo dell'anzianità è stata sopravanzata da 3 colleghi che hanno riportato punteggi inferiori nella valutazione di tutte le altre voci:

Crialesi Paolo	53,90	punti anzianità 35	Tot. 88,90
Baseggio Marica	55,68	punti anzianità 32,44	Tot. 88,12
Kuzio Dominika	56,50	punti anzianità 26,82	Tot. 83,32.

Pertanto, la ricorrente pur avendo riportato una valutazione superiore rispetto ad altri colleghi si è trovata dalla 5 all'8 posizione solo in forza del punteggio assegnato per l'anzianità.

Orbene, come noto le progressioni orizzontali si basano su criteri meritocratici e non automatici come, appunto, l'anzianità; ciò che rileva è il merito (Cassazione, ordinanza n. 27932/2022).

In questo senso l'art. 23 del d.lgs n. 150/2009 e l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 in base ai quali la progressione economica è riconosciuta, in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Dalle norme ora in esame discende che l'anzianità non può assurgere a criterio fondamentale della progressione con la conseguenza che attribuire un punteggio fino a 35/100 finisce – come effettivamente accaduto – per svilire le competenze e i risultati a vantaggio della mera anzianità.

L'anzianità può essere valutata prendendola in considerazione in caso di parità di punteggio o prevedendo un massimo che non superi i 10 punti in modo da rispettare le previsioni di legge che attribuiscono rilevanza esclusivamente alla professionalità.

Quanto sopra al solo fine di evidenziare che in base ad un criterio puramente meritocratico la ricorrente avrebbe avuto il diritto al passaggio di livello.



8) Sulla discrezionalità della commissione. Violazione e/o elusione dei principi di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza dei motivi, manifesta arbitrarietà.

La commissione, come ampiamente documentato, ha valutato molti titoli presentati dalla sig.ra Brambati che, invece, andavano considerati come già valutati; ha tenuto comportamenti diversi tra candidati (vedi scheda Chapa in confronto con scheda Brambati) in violazione dei principi di imparzialità.

La commissione, dunque, ha palesemente violato il principio di parità di trattamento trattando in modo diverso situazioni analoghe.

Non viene, quindi, in rilievo la discrezionalità tecnica della commissione ma l'eccesso di potere con il quale la stessa ha operato nel valutare diversamente titoli analoghi/uguali.

Come noto le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano un'ampissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

Ebbene, nel caso di specie emerge, dalla semplice lettura degli atti, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Ai fini economici e dell'interesse ad agire si segnala che la progressione dal VIII al VII livello comporta una retribuzione mensile di circa 100 euro in più pari a 1200 euro annui.

Per le ragioni sopra esposte la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata propone

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.



Affinché il Giudice del lavoro, in esito agli adempimenti di rito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

a) annullare la graduatoria del concorso in oggetto e ogni altro atto presupposto e/o conseguente per le ragioni di cui in premessa in particolar modo rispetto al calcolo dell'anzianità;

b) condannare di conseguenza la convenuta amministrazione alla riformulazione della graduatoria con l'inserimento della ricorrente tra i vincitori con decorrenza 1° gennaio 2023;

d) condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 ad oggi;

e) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione.

f) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara, altresì, come disposto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice civile così come debitamente novellato dal Decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazione, dalla Legge n. 111 del 2011 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. Contributo unificato euro 259,00.

Si depositano i documenti indicati in atto.

Roma, 18.10.2024

Avv. Elena De Bacci



Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado dell'instaurando giudizio, l'Avv. Elena De Bacci, conferendole ogni più ampia facoltà anche per eventuali gravami, atti esecutivi e conseguenti, nonché per transigere, conciliare, quietanzare e farsi sostituire da altri legali, in relazione al presente giudizio, con promessa "de rato et valido" conferendo nel contempo, autorizzazione al trattamento dei propri dati sensibili, e ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci sito in Via Vetulonia n. 39a 00183 – Roma.

Firma

